



# **REGOLAMENTO del COMITATO STUDENTESCO**

Liceo Scientifico Statale

“C. Cavour” Roma

# INTRODUZIONE

## Il Comitato Studentesco del Liceo Scientifico Statale “C. Cavour”

*Visto* il Regolamento d’Istituto del Liceo Scientifico Statale “C. Cavour”;

*Vista* l’approvazione del presente Testo da parte del Comitato Studentesco regolarmente riunito, in data 17/01/22; *Vista* l’approvazione del Presidente e del Segretario di Comitato;

*Visto* il nullaosta della Componente studentesca in Consiglio d’Istituto;

## PROMULGA

Il Regolamento del Comitato Studentesco del Liceo Scientifico Statale “C. Cavour” nel seguente Testo.

*Roma, 17 gennaio 2022*

Il Comitato Studentesco

### CONTROFIRMANO

Il Presidente del Comitato Studentesco  
*Giulio Zingrillo*

Il Segretario del Comitato Studentesco  
*Mattia Maseroli*

I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto

*Matteo Franceschini*  
*Ilaria Vinattieri*  
*Francesco Antonucci*  
*Aurora Iacob*

I membri del Gruppo di lavoro

*Emma Atzori*  
*Rodrigo Barraza*  
*Lukman Cortoni*  
*Damiano Ferro*  
*Anastasia Mennuti*  
*Alessandro Ruggeri*

# **TITOLO I**

## **RUOLO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO**

### **Art. 1**

Il Comitato Studentesco è l'organo di confronto e coordinamento per eccellenza della Rappresentanza del Liceo Scientifico Statale "C. Cavour". In esso si palesano le reali istanze degli studenti, al fine di riportarle in Consiglio d'Istituto e in Consulta Provinciale e quindi tradurle in azioni e progetti.

### **Art. 2**

Ogni studente o gruppo di studenti ha facoltà di organizzare e promuovere, nel rispetto del Regolamento d'Istituto, iniziative anche commerciali. Tuttavia, ogni iniziativa presentata a nome degli studenti del Liceo Cavour in maniera ufficiale e istituzionale deve essere preventivamente espressa, votata e patrocinata dal Comitato Studentesco. Quanto suddetto si applica anche a istanze presentate a un Organo Collegiale della Scuola, a una Commissione, alla Presidenza e alla Vicepresidenza, nonché a istituzioni esterne e mezzi di diffusione di massa.

### **Art. 3**

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, come disciplinato dal Titolo VI.

### **Art. 4**

Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dalla legge.

### **Art. 5**

Il Comitato Studentesco è composto dai Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, d'Istituto e nella Consulta Provinciale. Tutti i membri hanno pari facoltà di voto e di parola. Se un membro del Comitato

possiede simultaneamente più di una carica, ha comunque facoltà di esprimere un solo voto. Le dimissioni da tutte le cariche in virtù delle quali si era membri del Comitato comportano l'immediata decadenza da membro del Comitato.

#### **Art. 6**

Ogni studente può assistere, di diritto, alle sedute del Comitato Studentesco. Gli studenti non Rappresentanti non hanno facoltà di voto. Se intendono prendere parola, per ragioni che lo giustifichino, devono comunicarlo al Presidente di Comitato che pone la questione al voto. Se il 75% dei presenti alla seduta è favorevole, la parola è accordata.

#### **Art. 7**

Possono prendere parte al Comitato Studentesco, limitatamente ad alcuni ordini del giorno o per l'intera durata della seduta, figure diverse dagli studenti. Tali figure devono essere invitate dal Presidente di Comitato con il parere favorevole del 75% dei membri. Tali figure non hanno facoltà di voto.

## **TITOLO II**

### **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

#### **Art. 8**

Il Comitato Studentesco si riunisce nell'Aula Magna del Liceo Cavour. In relazione alla pandemia da Covid-19 o in caso di riunioni straordinarie, le sedute possono tenersi in via eccezionale in spazi diversi dall'Aula Magna, possibilmente all'interno dell'Istituto.

#### **Art. 9**

Il Comitato Studentesco si riunisce ordinariamente una volta al mese, fatta eccezione per i mesi di settembre e giugno. Tali sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni lavorativi prima della data scelta. Il Presidente, con l'approvazione dei Rappresentanti d'Istituto e della maggioranza del Comitato, ha facoltà di convocare sedute straordinarie. Tali sedute devono essere tempestivamente comunicate alla scuola, che si occupa, nei limiti del possibile, di mettere a disposizione l'Aula Magna o altri spazi scolastici. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, gli studenti possono organizzare autonomamente la seduta. Data, ora, luogo e ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie sono stabilite dal Presidente tenendo conto delle esigenze dei Rappresentanti d'Istituto e di tutti i membri del Comitato. In particolare, ogni membri del Comitato ha facoltà di proporre un ordine del giorno. È possibile, con il voto favorevole del 75% dei presenti e l'opinione favorevole di Rappresentanti di Istituto, Presidente e

Segretario di Comitato, modificare l'ordine del giorno durante la seduta.

#### **Art. 10**

Per i punti che lo richiedono, il Presidente indice una votazione. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o con mezzi sostitutivi digitali. Fanno eccezione le votazioni in cui si faccia questione di persone specifiche, incluse le elezioni di Presidente e Segretario di Comitato. In questo caso si ricorre alle urne o a mezzi sostitutivi digitali. In nessuna votazione è consentita facoltà di delega.

## **TITOLO III**

### **PRESIDENTE E SEGRETARIO DI COMITATO**

#### **SEZIONE I**

##### **Elezioni e Dimissioni**

#### **Art. 11**

Le elezioni di Presidente e Segretario di Comitato si tengono nella prima seduta ordinaria dopo l'elezione dei Rappresentanti di Classe. Non si può ricoprire la carica di Rappresentante d'Istituto, in Consulta Provinciale e di Presidente o Segretario di Comitato per lo stesso anno scolastico: è necessario dimettersi da una delle cariche. Tale disposizione non ha valore su cariche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. I candidati hanno facoltà di tenere un breve discorso prima delle votazioni. Le votazioni sono presiedute dal Presidente di Comitato uscente. In sua assenza, questi viene sostituito dal Segretario uscente o dai Rappresentanti d'Istituto in quest'ordine. A vincere è il candidato che ha ricevuto più voti; in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto lo stesso numero di voti.

#### **Art. 12**

In caso di dimissioni, durante l'anno scolastico, del Presidente o del Segretario, si procede in ogni caso a nuove votazioni.

#### **SEZIONE II**

##### **Funzioni e ruoli del Presidente di Comitato**

#### **Art. 13**

Il Presidente del Comitato Studentesco coordina le attività del Comitato stesso. La sua elezione e le sue dimissioni sono disciplinate dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento. Patrocina ed è responsabile di tutte le iniziative del Comitato Studentesco, delle cui istanze si fa portavoce. Il suo è un ruolo prevalentemente tecnico e organizzativo.

#### **Art. 14**

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono:

- a) Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento (Titolo II).
- b) Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula i membri che ostacolano il sereno svolgimento della seduta.
- c) Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.
- e) Rendicontare il Fondo Studentesco, e assicurarsi che sia speso e gestito in armonia con quanto stabilito dal Comitato.
- f) Tenere le presenze a ogni seduta, e far decadere dal loro ruolo i Rappresentanti di Classe che siano stati assenti ad almeno tre sedute e mostrino disinteresse verso il Comitato Studentesco, non adempiendo al loro ruolo.

### **SEZIONE III**

#### **Funzioni e ruoli del Segretario di Comitato**

#### **Art. 15**

Il Segretario del Comitato viene eletto come disciplinato dall'articolo 11 del presente Regolamento. Le sue dimissioni sono disciplinate dall'articolo 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 16**

Il ruolo del Segretario del Comitato Studentesco è prevalentemente tecnico e organizzativo. Al Segretario del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono:

- a) Fare in sua assenza le veci del Presidente del Comitato Studentesco, con tutti gli oneri e i compiti di cui all'articolo 14.
- b) Redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco facendolo pervenire a tutti i membri entro sette giorni dalla seduta. Ha altresì il compito di stilare, entro quindici giorni dalla seduta, un estratto di quest'ultima da pubblicare sul sito web del Liceo.
- c) Coadiuvare il Presidente in tutte le sue funzioni.
- d) Contribuire a rendicontare il Fondo Studentesco.

## **TITOLO IV**

### **PREROGATIVE E FUNZIONI DEL COMITATO**

#### **SEZIONE I**

##### **Indicazioni Generali**

## **Art. 17**

Il Comitato Studentesco è l'unica voce ufficiale e istituzionale interna al Liceo Cavour che parli a nome degli studenti. Tutti i Rappresentanti, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono prescindere dalle istanze del Comitato Studentesco. Ogni studente o gruppo di studenti, informandone chiaramente almeno un giorno prima i Rappresentanti di Istituto, può portare avanti proprie iniziative. È necessario l'assenso del Comitato Studentesco, anche tramite votazione sulla chat del Comitato, e quindi senza che il Comitato stesso si riunisca, nel caso in cui le iniziative siano patrocinate da organizzazioni esterne alla scuola.

## **Art. 18**

Per gestire attività specifiche, ogni membro del Comitato, con l'approvazione del Comitato stesso, può istituire Commissioni specifiche. Tali Commissioni sono supervisionate dai Rappresentanti d'Istituto e devono rimettere il prodotto del loro lavoro al voto del Comitato. Le Commissioni possono essere aperte a tutti gli studenti del Liceo o chiuse ai soli membri del Comitato.

## **SEZIONE II**

### **Assemblea di Istituto**

## **Art. 19**

Il Comitato Studentesco è unico soggetto promotore dell'Assemblea d'Istituto. Tale Assemblea si tiene una volta al mese, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento d'Istituto.

## **Art. 20**

Il tema dell'Assemblea d'Istituto viene votato in seduta di Comitato. Il promotore del tema scelto ha facoltà di moderare l'Assemblea, unitamente ai Rappresentanti d'Istituto.

## **Art. 21**

L'Assemblea d'Istituto viene convocata, dai Rappresentanti in Consiglio d'Istituto o dal Presidente di Comitato, tramite email indirizzata a Presidenza e Vicepresidenza. Tale convocazione deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data scelta. È necessario accertarsi che l'Assemblea venga organizzata adeguatamente, e pubblicizzata tramite Circolare.

## **SEZIONE III**

### **Fondo studentesco, questioni economiche**

#### **Art. 22**

Il Fondo Studentesco è il denaro degli studenti del Liceo Cavour. Viene custodito dai Rappresentanti d'Istituto e Consulta, o dal Presidente o Segretario di Comitato, con priorità ai Rappresentanti d'Istituto nel momento in cui effettuano le spese a nome degli studenti. Il Fondo deve essere custodito da almeno tre persone distinte.

Ogni studente del Liceo ha il diritto di conoscere in ogni momento l'esatto ammontare e la ripartizione del Fondo. Presidente e Segretario hanno il compito di monitorare costantemente l'utilizzo del Fondo e segnalare eventuali illeciti.

#### **Art. 23**

Il Fondo può essere speso solo in seguito a votazione del Comitato Studentesco, e alle condizioni poste dalla votazione.

#### **Art. 24**

Ogni studente o gruppo di studenti ha il diritto di presentare regolare richiesta di risarcimento alla Segreteria del Liceo per progetti che abbiano valore sociale o culturale. Tuttavia, è possibile richiedere risarcimenti alla Segreteria per progetti realizzati in via ufficiale e istituzionale a nome degli studenti del Liceo solo su autorizzazione del Comitato Studentesco. Persone non autorizzate non hanno facoltà di richiedere alla scuola risarcimenti o finanziamenti per progetti del Comitato.

## **SEZIONE IV**

### **Relazioni tra le cariche studentesche**

#### **Art. 25**

Tra i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e in Consulta Provinciale, il Presidente del Comitato e il Segretario del Comitato deve sussistere un costante dialogo, nel rispetto dei diversi ruoli. È buona norma confrontarsi reciprocamente quanto più possibile.

#### **Art. 26**

La presentazione ufficiale delle istanze del Comitato Studentesco ad autorità interne ed esterne al Liceo e a mezzi di comunicazione di massa è prerogativa dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e in Consulta Provinciale, del Presidente e del Segretario di Comitato. Tali istanze devono in ogni caso essere state preventivamente approvate dal Comitato Studentesco. L'attività di presentazione si ripartisce in base ai ruoli

dei diversi Rappresentanti. In particolare:

I Rappresentanti d'Istituto, nella loro collegialità, possono e devono farsi portavoce di tutte le iniziative che afferiscano alla gestione interna della Scuola, con particolare riferimento ai progetti e alle istanze studentesche da riportare nel Consiglio d'Istituto, l'assemblea prima del Liceo.

I Rappresentanti in Consulta, nella loro collegialità, possono e devono farsi portavoce di tutte le iniziative che afferiscano alle relazioni ufficiali tra Scuole, con particolare riferimento ai progetti e alle istanze studentesche da riportare nella Consulta Provinciale degli Studenti di Roma.

Il Presidente del Comitato Studentesco, coadiuvato dal Segretario, può e deve farsi portavoce di tutte le iniziative che afferiscano alla natura del Comitato e al rispetto del presente Regolamento. Può inoltre pronunciarsi e intervenire, insieme ai Rappresentanti d'Istituto, in merito alle iniziative che non sono competenza diretta del Consiglio d'Istituto e della Consulta Provinciale.

Tale ripartizione ammette deroghe nel caso in cui le circostanze lo richiedano, purché si preservi un rapporto di costruttiva collaborazione tra le cariche studentesche del Liceo. Ognuno di tali incarichi può ricevere un aiuto da studenti interessati, con particolare riferimento ai Rappresentanti di Classe.

## **TITOLO V**

### **RUOLI ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI**

#### **SEZIONE I**

##### **Elezioni**

#### **Art. 27**

I Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Classe e d'Istituto vengono eletti ogni anno in data stabilita dall'Ufficio Scolastico regionale, alla fine del mese di ottobre. Nella stessa data si eleggono, ogni due anni, i Rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale. Nel caso in cui il Consiglio d'Istituto in un anno sia soggetto a rinnovo triennale, i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto vengono eletti in una seconda data comunicata dall'Ufficio Scolastico Regionale, alla fine del mese di novembre.

#### **Art. 28**

I Rappresentanti di Classe sono eletti di norma durante un'ora designata dal Dirigente Scolastico. I candidati hanno facoltà di tenere un breve discorso alla propria classe. Quando si procede a votazione, ogni studente può indicare una sola preferenza: vincono i due candidati con più preferenze.

#### **Art. 29**

I Rappresentanti degli studenti in Consulta Provinciale devono presentare delle liste nei

tempi e modi stabiliti dalla Legge e dalla Commissione Elettorale. Hanno facoltà di tenere un breve discorso, seguito da dibattito, a tutti gli studenti, e devono osservare il silenzio elettorale nel giorno precedente le votazioni, pena l'esclusione dalla candidatura. Quando si procede a votazione, ogni studente può indicare una sola preferenza: vincono i due candidati con più preferenze.

#### **Art. 30**

I Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto devono presentare delle liste nei tempi e modi stabiliti dalla Legge e dalla Commissione Elettorale. Hanno facoltà di tenere un breve discorso, seguito da dibattito, a tutti gli studenti, e devono osservare il silenzio elettorale nel giorno precedente le votazioni, pena l'esclusione dalla candidatura. Quando si procede a votazione, ogni studente può indicare fino a due preferenze della stessa lista: vincono i quattro candidati con più preferenze.

## **SEZIONE II**

### **Ruolo dei Rappresentanti di Classe**

#### **Art. 31**

Il Rappresentante di Classe si fa portavoce delle istanze della sua classe, riportandole in Consiglio di Classe e in Comitato Studentesco, oltre che ai singoli docenti. Ha l'obbligo inoltre di riferire alla propria classe tutto quanto discusso e promosso dal Comitato Studentesco, nonché eventuali comunicazioni ufficiali e progetti, ad esempio informazioni sui PCTO.

#### **Art. 32**

Il Rappresentante di Classe ha facoltà di richiedere fino a due ore mensili di Assemblea di Classe (o Collettivo di Classe). Tali Assemblee si tengono durante l'orario scolastico, e vengono usate per trattare di argomenti relativi alla classe. Le Assemblee di Classe devono essere convocate con congruo preavviso facendo richiesta in Vicepresidenza. È necessario specificare chiaramente data e ora dell'Assemblea, nominativo del professore (che deve dare il proprio assenso) e ordine del giorno.

#### **Art. 33**

Il Rappresentante di Classe ha l'obbligo di presenziare e collaborare attivamente alle attività del Comitato Studentesco. Qualora un Rappresentante faccia tre assenze alle sedute di Comitato e mostri disinteresse verso quest'ultimo, il Presidente del Comitato può disporre che egli decada da tutti i suoi ruoli.

## **SEZIONE III**

### **Ruolo dei Rappresentanti di Istituto**

#### **Art. 34**

I Rappresentanti d'Istituto sono i portavoce privilegiati della volontà degli studenti. Trattano in Consiglio di Istituto le istanze emerse dal Comitato Studentesco e si confrontano con le altre componenti del Liceo.

#### **Art. 35**

I Rappresentanti di Istituto godono di tutti i poteri a loro attribuiti in questo Regolamento, e disciplinati nei vari titoli. In generale coordinano o contribuiscono a coordinare tutti i progetti e le iniziative degli studenti, e informano il Comitato delle attività del Consiglio di Istituto.

### **SEZIONE IV**

#### **Ruolo dei Rappresentanti di Consulta**

#### **Art. 36**

I Rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale sono tenuti a demandare al Comitato la scelta della Commissione tematica di Consulta in cui andranno a inserirsi.

#### **Art. 37**

I Rappresentanti in Consulta hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente informati gli studenti delle iniziative della Consulta, di riportare in Comitato l'andamento delle riunioni e di raccogliere in esso istanze da presentare alla Consulta.

## **TITOLO VI**

### **GESTIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 38**

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso. Spetta al Presidente del Comitato Studentesco, unitamente ai Rappresentanti d'Istituto e al Segretario di Comitato osservare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

#### **Art. 39**

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo.

1. Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, oppure si propone di aggiungere un articolo.
2. Viene approvato l'Emendamento o l'aggiunta da parte della maggioranza assoluta dei

membri di diritto del Comitato. È compito del Presidente del Comitato verificare che l'Emendamento o l'aggiunta non generi incoerenze nel Regolamento e che sia conforme alle disposizioni degli altri Regolamenti presenti a scuola e della Legge. Se l'Emendamento o l'aggiunta è idoneo, il Presidente dà il proprio nullaosta e il Regolamento è modificato.

#### **Art. 40**

Gli articoli 38, 39 ed il presente non possono essere modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

#### **Art. 41**

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato devono essere risolte, in quest'ordine, dal Presidente e dal Segretario del Comitato e dai Rappresentanti d'Istituto e Consulta. Nel caso dovessero essere riscontrate incoerenze nel presente Regolamento, è d'obbligo istituire una Commissione interna al Comitato che ne disponga la revisione.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 42**

Il presente Testo diviene Regolamento del Comitato Studentesco quando viene promulgato dal Comitato Studentesco e controfirmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato Studentesco e dai Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, nonché dagli studenti del gruppo di lavoro.

#### **Art. 43**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla sua promulgazione.

#### **Art. 44**

A partire dal primo giorno successivo all'approvazione del presente Testo, sono da considerarsi decadute regole e norme formali e non che hanno regolamentato lo svolgersi del Comitato Studentesco fino al giorno dell'approvazione del presente Testo.